R.G. 1440\2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1440\2022

Il Giudice dott. Mariarosa Pipponzi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 marzo 2021 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti ed i documenti di parte;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del comma 3 dell'art 3 d.l. 13/2017, convertito con legge 46/2017;

RILEVATO CHE

(c.f. \cdot	CUI	VESTANET
) nato a Benin City (Nigeria) il	, ha proposto	azione cautelare
chiedendo che il Giudice Ordinasse alla Questura	di Bergamo – Uff	icio Immigrazione
, in persona del Questore pro tempore e al Mi	nistero dell'Interr	no, in persona del
Ministro pro tempore, di rinnovare al ricorre	nte il permesso	di soggiorno per
protezione sussidiaria, rilascio che era stato subor	dinato dalla Quest	tura alla esibizione
del passaporto del Paese di provenienza in assenz	za di alcuna previ	sione normativa al
riguardo.		

A sostegno della sua richiesta il ricorrente ha riferito in fatto:



- in data 04.03.2016 gli è stata notificata la decisione Rif. nr. emessa in data (.2016 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, con la quale è stata riconosciuta la protezione sussidiaria, unitamente al certificato di riconoscimento (doc.1);
- la protezione gli era stata concessa in quanto era stata ritenuta credibile la sua provenienza da Borno in Nigeria, dove è ancora alto il rischio di azione violente a causa della presenza di bande legate a Boko Haram;
- in data 08.03.2016 la Questura di Bergamo gli ha rilasciato un permesso di soggiorno relativo al predetto riconoscimento, con validità sino al 02.03.2021 (doc.2);
- il 12.02.2021 ha formalizzato presso la Questura di Bergamo la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e la Questura gli ha rilasciato la ricevuta relativa, con l'indicazione RINN. PSE PROT. SUSSIDIARIA e attribuzione del seguente numero (doc.3);
- successivamente, è stato convocato dalla Commissione Territoriale di Brescia per un colloquio personale di verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento dello *status* (doc.4) e l'audizione si è svolta il 19.07.2021 (doc.5);
- con e-mail del 28.09.2021 e 12.10.2021, la Questura gli ha comunicato che il rinnovo del permesso per protezione sussidiaria è subordinato all'esibizione del passaporto, di cui tuttavia non è in possesso e che la pratica risultava "carente di passaporto"
- -a nulla sono valse le articolate argomentazioni spese in due successive missive inoltrata a mezzo pec dall'avv. Traina, alla Questura di Bergamo, con riferimento alla illegittimità della richiesta di presentazione del passaporto ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- la Questura di Bergamo aveva riscontrato la sola prima missiva rispondendo: "Buongiorno, siamo in attesa che lo stesso ci porti il passaporto" (cfr. doc.7 cit.). Quanto alla sussistenza del fumus boni juris, il ricorrente ha richiamato l'art. 23 del d.lgs 251/2007 il quale recita che "ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il



riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti" per evidenziare che tale disposizione non prevede alcun onere aggiuntivo per il rilascio del permesso di soggiorno a coloro per i quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Ad avviso di parte ricorrente "la questione dell'eventuale richiesta del passaporto (o dell'impossibilità di ottenere lo stesso) si pone infatti esclusivamente con riferimento al rilascio del cosiddetto "titolo di viaggio" ma non è riferita, neanche implicitamente, al rilascio del permesso di soggiorno" come si evince dalla semplice lettura dell'art 24 del d.lgs 251/2007. Quanto alla sussistenza del periculum in mora, ha sottolineato il rischio attuale per il ricorrente di subire un danno grave ed irreparabile rappresentato dalla perdita di chances formative e lavorative richiamando un precedente del Consiglio di Stato (ved. sentenza n. 3028 del 13.6.2014) e rilevando che "in presenza di lesioni di diritti costituzionali (sanciti nella specie dagli artt. 4 e 35 Cost.), deve ritenersi ex se sussistente il periculum in mora".

Il Ministero dell'Interno, nonostante la rituale notifica del ricorso è rimasto contumace

OSSERVA

Le circostanze di fatto sopra richiamate sono state documentalmente provate dal ricorrente .

Ciò premesso, innanzitutto è bene evidenziare che l'Autorità di Pubblica Sicurezza non ha alcun margine di discrezionalità valutativa in ordine alla sussistenza (ovvero alla permanenza) dei relativi presupposti di fatto in merito al rilascio ovvero al rinnovo di documenti di soggiorno che vedano in una sottostante misura di protezione internazionale la relativa ragione giustificativa come da anni evidenziato dalla Suprema Corte (Ved. Cass. Civ. SSUU n.11535\09) alla cui esaustiva motivazione si rimanda. Del resto l'art. 9 del DPR n.394\99 riguarda in generale il rilascio di permessi di soggiorno in relazione ai quali è rimessa inizialmente alla Questura la valutazione della sussistenza nel caso concreto dei sottostanti requisiti di fatto via via richiesti in relazione alla diversa tipologia di permesso (di lavoro, per ricongiungimento familiare



ect) . Tant'è vero che tale disposizione al comma 6 testualmente recita ". La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico ((e all'articolo11, comma 1, lettera c) ". Il comma 3 recita "3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti: a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché' il visto di ingresso, quando prescritto "

A ciò deve aggiungersi che il Decreto Legislativo n. 251\2007, proprio in relazione ai titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, non pone alcun onere aggiuntivo per ottenere il permesso di soggiorno e la stessa formulazione dell'art. 23 evidenzia l'assenza di qualsiasi profilo di discrezionalità nel suo rilascio "Permesso di soggiorno 1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validità quinquennale ed è rinnovabile. 2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti."

L'articolo 24 medesimo decreto, invece, attiene ad una diversa fattispecie e cioè al rilascio dei cd titolo di viaggio, necessari per consentire ai titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria (quindi ai soggetti già in possesso del permesso di soggiorno) di viaggiare al di fuori del territorio nazionale " Art. 24. Documenti di viaggio 1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo i1 modello allegato alla Convenzione di Ginevra.

2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare



dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato. 3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio."

In conclusione, come esattamente rilevato dalla difesa del ricorrente, il possesso di un passaporto in corso di validità o altro documento equipollente non è affatto previsto da alcuna disposizione applicabile alla presente fattispecie come sopra argomentato. E' quindi appena il caso di evidenziare che non sussistono neppure finalità di esatta identificazione del richiedente il permesso trattandosi di soggetto già identificato più volte nell'ambito della procedura e munito di codice CUI e Vestanet, sulla base della documentazione già in possesso della stessa Questura e della competente Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. (ved . in senso conforme Tribunale di Palermo decreto collegiale n. 15122\2017 e ordinanza Tribunale di Napoli 35170 \2018)

Acclarata quindi la sussistenza del *fumus boni juris*, il requisito del *periculum in mora*, va individuato nell'urgente necessità di conseguire un titolo legittimante il regolare soggiorno nel territorio per accedere a tutti i diritti ad esso connessi ivi compresi quelli di natura previdenziale. Si condivide al riguardo quanto esposto nel provvedimento del Consiglio di Stato citato dalla difesa ricorrente: "se *è vero che il cittadino straniero può svolgere regolare attività lavorativa anche nella fase di rinnovo del proprio titolo di soggiorno*, *è anche vero che in tale momento (con la disponibilità della sola ricevuta della propria istanza) abbia meno chances di instaurare un rapporto di lavoro rispetto a quando dispone di valido ed idoneo titolo di soggiorno "(così Cons. St., sez. V, n.1692/2010)*

Pertanto il ricorso va accolto e deve essere affermato il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ed ordinato alla Questura di Bergamo il suo immediato rilascio.

La contumacia della parte convenuta consente la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.



P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie il ricorso e ordina alla Questura di Bergamo – Ufficio Immigrazione di rilasciare immediatamente al ricorrente (c.f.

CUI VESTANET) nato a Benin City

(Nigeria) il il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria

Spese compensate.

Si comunichi alle parti presso i procuratori costituiti.

Il giudice

Brescia, 10 marzo 2022

Dott. Mariarosa Pipponzi

